



CIRCOLARE N. 258 DEL 28/03/2022

Agli studenti  
Alle rispettive famiglie  
Al personale scolastico  
Al Direttore S.G.A.  
Al sito web

Oggetto: DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Assenze, rientri e nuove modalità di gestione dei casi di infezione COVID in ambito scolastico.

Alla luce dell'emanazione del DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24, si forniscono i seguenti chiarimenti.

**Le attività proseguono in presenza. La Didattica Digitale Integrata (DDI) si applica solo agli studenti e alle studentesse positivi al Covid, su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**

**La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.**

**CASI POSITIVI AL SARS-COV-2:**

A decorrere **dal 1° aprile 2022** è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate **positive al SARS-CoV-2**, fino all'accertamento della guarigione.

**La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.



### **CONTATTI STRETTI CON SOGGETTI CONFERMATI POSITIVI AL SARS-COV-2:**

A decorrere **dal 1° aprile 2022**, a coloro che hanno avuto **contatti stretti** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il **regime dell'autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di **indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2.

Coloro che hanno avuto contatti stretti devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

### **A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/22:**

- resta l'obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva;
- resta raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- resta il divieto di accedere o di permanere nei locali scolastici se si è positivi la Covid o se si presentano sintomi e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

### **Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:**

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

### **MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2:**

A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022:

- al **personale scolastico**, se contatti stretti di casi positivi all'infezione da SARS-CoV-2, si applica il regime dell'autosorveglianza;
- **in presenza di almeno quattro casi di positività** tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. I docenti e gli alunni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni** dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.



Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

**“EINSTEIN-BACHELET”**

Settore Tecnologico “A. Einstein”, corsi di II livello Elettronica –  
Settore Economico “V. Bachelet”, corsi di II livello AFM – Liceo scientifico scienze applicate

---



Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico

prof.ssa Stefania Cardillo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.Lgs.39/93*